

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11292/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11292 del 2021, proposto da
Angela Crocetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Nuzzoli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
studio Daniela Conte in Roma, via Giuseppe di Bartolo 22;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per
il Lazio, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Elena Montali, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Annullamento, previa sospensione ed adozione delle più opportune misure
cautelari, ex artt. 55 e 56 c.p.a.

1. del Decreto del Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il

Lazio N. 445 del 15/07/2021, Ministero dell'Istruzione, comunicato mediante posta elettronica certificata Prot. nr. 24934 del 16/07/2021, con cui veniva disposta l'esclusione della candidata Crocetti Angela dalla procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado) per mancanza del titolo di accesso, in particolare “per mancanza di servizio specifico valido sulla c.d.c. A030, essendo tutti i servizi dichiarati in domanda prestati sulla classe di concorso A029” (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado); nonché, conseguentemente esclusa la stessa Prof.ssa Crocetti Angela dalla graduatoria di merito della classe di concorso A030 di cui al DGG 354 del 25/06/2021 e ss.mm.ii, in cui era stata inserita in posizione numero 5 con punteggio totale di 87,00;

2. del Decreto del Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio N. 354 del 25/06/2021 e ss.mm.ii., Ministero dell'Istruzione , con cui, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, venivano approvate e pubblicate, per la classe di concorso A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella parte in cui è stata esclusa, per la Regione Marche, fra i concorrenti in graduatoria di merito il nominativo della ricorrente che ha superato, con punteggio di 70.00, la prova scritta per MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO [A030], come risultante dall'Elenco alfabetico candidati di cui all'Avviso n. 16982 del 04.06.2021, e con punteggio di 17,00 per titoli;

3. del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020 n. 510, pubblicato in G.U. n. 34 del 28.04.2020, con il quale è stata indetta la procedura

straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, come modificato dal D.D.G. n. 783 pubblicato in G.U. n. 53 del 10.07.2020, in particolare laddove nel disciplinare i requisiti di accesso alla procedura ha escluso che il servizio prestato sulla classe di concorso A029 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO sia ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; nonché, di tutti gli altri presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, anche di estremi ignoti, laddove lesivi degli interessi della ricorrente.

PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO, RICONOSCIMENTO e DECLARATORIA: 1. del diritto della ricorrente, per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ad essere inserita nell'elenco dei partecipanti alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministro dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ed inclusione della stessa nella graduatoria del detto concorso indetto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Marche; 2. del diritto della ricorrente, per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ad essere inclusa al quinto posto nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso straordinario indetto con Decreto del Ministro dell'istruzione 23 aprile 2020 n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Marche, secondo le risultanze della procedura concorsuale; nonché, 3. del diritto della ricorrente all'abilitazione all'esercizio della professione docente, per la classe di concorso A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, in quanto inserita nell'elenco non graduato, approvato e pubblicato con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per il La-zio n. 272 del 11/06/2021, Ministero dell'Istruzione, avendo la stessa superato le prove scritte, con punteggio di 70.00, del concorso straordinario indetto con Decreto del Ministro dell'istruzione 23 aprile 2020 n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, ovvero per essere stata inserita nelle graduatorie di merito dei vincitori del concorso straordinario indetto con Decreto del Ministro dell'istruzione 23 aprile 2020 n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDA-RIA DI I GRADO per la regione Marche, pubblicate per l'anno scolastico 2020/2021, con punteggio complessivo di 87,00, ed essendo la stessa titolare, nell'anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica nazionale di istruzione; nonché, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti: - a inserire la ricorrente fra i partecipanti alla procedura concorsuale straordinaria bandita con Decreto del Ministro 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ed inclusione, conseguentemente, della stessa alla quinta posizione nella graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con Decreto del Ministro dell'istruzione 23 aprile 2020 n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Marche ed in particolare, nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso straordinario indetto con Decreto del Ministro dell'istruzione 23 aprile 2020 n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Marche, con punteggio totale di 90,00 e/o, comunque in posizione utile nella graduatoria di merito del Con-corso straordinario in questione, secondo le risultanze della procedura concorsuale de qua; - a inserire, altresì, la ricorrente nell'elenco degli abilitati all'esercizio della professione docente, per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I

GRADO, in quanto iscritta nell'elenco non graduato di cui di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 ovvero per essere stata inserita nelle graduatorie di merito dei vincitori del concorso straordinario indetto con Decreto del Ministro dell'istruzione 23 aprile 2020 n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Marche, pubblicate per l'anno scolastico 2020/2021, con punteggio complessivo di 87,00, ed essendo la stessa titolare, nell'anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica nazionale di istruzione;

- al risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti oggetto di impugnazione del presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare, tenuto conto che in pedissequa e tempestiva esecuzione della stessa l'amministrazione è tenuta ad effettuare a favore della ricorrente una sessione suppletiva delle prove concorsuali;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le

modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14.12.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO